

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 982

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Norme in materia di divieto di commercializzazione ed importazione di pellicce di animali d'affezione nonché per la trasparenza dell'etichettatura di pelli e pellicce

ONOREVOLI SENATORI. - La sempre crescente sensibilità verso gli animali ha reso una cospicua parte della popolazione contraria all'uso di pellicce; tale rigetto è praticamente unanime quando le pelli commerciate ed utilizzate sono di animali da affezione, cani e gatti in particolare.

L'utilizzo su vasta scala delle pelli di cani e di gatto è cominciato oltre 15 anni addietro nei paesi centroeuropei e si è sviluppato anche in Italia a seguito del sempre crescente sviluppo del commercio internazionale.

Infatti ogni anno decine di migliaia di pelli di cani e di gatti vengono importate nel nostro paese per essere utilizzate come inserti per guanti, colli, cappelli, giocattoli e tanti altri accessori. L'industria trasformatrice italiana importa principalmente pelli di cane per la produzione di articoli in pelle e altri oggetti di pelliccia, quali rivestimenti interni di cappotti, giacche, scarpe, soles per scarpe e stivali.

L'impiego di pelli di cani e gatti inoltre rimane un fenomeno per lo più sconosciuto ai consumatori poiché l'industria della pellicceria può mantenerlo nascosto grazie ad un lacunoso e poco trasparente sistema di etichettatura dei capi. Tranne rarissime eccezioni, le pelli di cani e gatti, infatti, non vengono etichettate per ciò che realmente sono; ad esempio i capi confezionati con la pelle di cane possono essere venduti come *gae-wolf*, *sobaki* e *asian jackal* mentre le pellicce di gatto vengono vendute sotto altri pseudonimi che comprendono ad esempio le denominazioni di *wild cat*, *goyang* e *katzenfelle*. I francesi ad esempio usano il termine *douges de chine* oppure *loup d'asie* per indicare le pellicce di cane.

Le pellicce di cani e gatti utilizzate nel nostro paese provengono principalmente dai

paesi asiatici (Cina, Corea, Thailandia e Filippine); secondo una ricerca effettuata da una delle principali associazioni americane di protezione degli animali (Hsus) che ha portato alla scoperta dell'espansione di questo traffico, ogni anno due milioni di cani e gatti sono detenuti in condizioni spaventose e privati di ogni elementare diritto, alcuni sono randagi, altri invece vengono allevati appositamente. Le tecniche di uccisione sono molto violente: i cani vengono sgozzati e fatti morire per dissanguamento oppure colpiti a morte con dei randelli, mentre i gatti vengono spesso impiccati con cappi metallici.

A questo inoltre si aggiunge l'utilizzo sempre più diffuso di pelli di animali.

Scopo del presente disegno di legge è quello indicato nell'articolo 1, di vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione di pelli di cane e gatto e il loro utilizzo per qualsiasi uso. Con l'articolo 2 si prevede inoltre l'obbligo di etichettare, in modo chiaro e trasparente, tutti i prodotti contenenti pellicce, in modo da poter rendere chiara e conoscibile a tutti gli utilizzatori l'esatta natura del prodotto utilizzato (se pelliccia vera o sintetica), e si prevede un'ulteriore specifica dell'etichettatura in caso di pelliccia vera, in modo tale da rendere chiaramente riconoscibile a tutti i consumatori l'esatta natura ed origine delle pelli utilizzate, l'azienda di confezionamento ed infine il paese di provenienza dei materiali.

Con l'articolo 3 vengono stabilite severe sanzioni a carico di coloro che non ottemperano al divieto di produzione, commercializzazione e importazione di pelli e pellicce provenienti da animali da affezione. Inoltre, a carico di coloro che producono o immettono in commercio prodotti privi di etichette

o etichettati in maniera generica o ingannevole, si prevede l'assoggettamento al reato di frode in commercio.

L'articolo 4 prevede infine che, nell'arco di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge ogni prodotto contenente pelli o pellicce di cani e gatti debba essere riti-

rato dal commercio. L'onere della distruzione di detti prodotti viene rimesso a carico dei produttori degli stessi. Si prevede inoltre, a carico di coloro che non ottemperano a detto obbligo, l'applicazione delle stesse sanzioni stabilite per il reato di frode in commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di produzione, commercializzazione e importazione di pelli e pellicce di animali d'affezione)

1. È vietata la produzione di qualsiasi prodotto o manufatto contenente pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione appartenenti alla specie cane (*canis*) e gatto (*felis*).

2. È vietata la commercializzazione, per qualsiasi uso, su tutto il territorio nazionale, di pelli e pellicce provenienti dagli animali di cui al comma 1.

3. È vietata l'importazione, il transito e il trasbordo sul territorio nazionale, per qualsiasi utilizzo, di pelli e pellicce provenienti dagli animali di cui al comma 1.

Art. 2.

(Obbligo di etichettatura di articoli in pelo)

1. Ogni prodotto o manufatto che sia composto in tutto od in parte da «pelliccia», deve riportare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, se trattasi di prodotto sintetico ovvero derivante da spoglie di animali sottoposte a concia, o altri trattamenti che ne mantengono inalterata la struttura naturale delle fibre. L'etichettatura deve inoltre riportare l'indicazione della specie animale utilizzata, l'azienda di confezionamento nonché il paese di provenienza del prodotto.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, produce, commercializza o importa pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, produce o immette in commercio prodotti privi di etichette o etichettati in maniera generica e ingannevole, è colpevole del reato di frode in commercio.

Art. 4.

*(Ritiro dal commercio
e distruzione di prodotti contenenti pelli
e pellicce provenienti da animali d'affezione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni prodotto contenente pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione di cui all'articolo 1 è ritirato dal mercato.

2. I produttori di pelli e pellicce provenienti da animali d'affezione sono tenuti alla distruzione dei prodotti di cui al comma 1.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 3, comma 2 per il reato di frode in commercio.

Art. 5.

(Ispezioni)

1. Il Comando carabinieri per la tutela della salute, nonché i servizi sanitari veterinari, di propria iniziativa o dietro richiesta di ogni soggetto interessato, nonché su se-

gnalazione di associazioni animaliste e ambientaliste, sono autorizzati a disporre ispezioni sui prodotti contenenti pelli e pellicce, al fine di verificarne l'esatta origine e la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

